

Bruxelles, 22 aprile 2022  
(OR. en)

8347/22

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2022/0113(NLE)**

---

---

EEE 21  
AELE 20  
VETER 33  
PHYTOSAN 14  
MI 302

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 aprile 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 169 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 169 final.

All.: COM(2022) 169 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 20.4.2022  
COM(2022) 169 final

2022/0113 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto  
SEE in merito alla modifica dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)  
dell'accordo SEE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della decisione del Comitato misto su una modifica dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo SEE**

L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della legislazione dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, che comprende gli Stati membri dell'UE oltre a Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Inoltre l'accordo SEE si estende alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea insieme agli Stati membri è parte contraente dell'accordo.

#### **2.2. Il Comitato misto SEE**

Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni vengono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.

#### **2.3. L'atto previsto del Comitato misto SEE**

Si prevede che il Comitato misto SEE adotti la decisione del Comitato misto SEE ("l'atto previsto") relativa alla modifica dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE.

La finalità dell'atto previsto è integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi<sup>1</sup>.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La Commissione trasmette il progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio, per adozione quale posizione dell'Unione. La posizione, una volta adottata, dovrebbe essere presentata il più presto possibile in sede di Comitato misto SEE.

La decisione del Comitato misto SEE allegata prevede, per gli Stati EFTA-SEE, il diritto di partecipare ai lavori di un organo direttivo dell'Unione e va al di là di quello che può essere considerato un semplice adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione sarà quindi stabilita dal Consiglio.

---

<sup>1</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>2</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo SEE. L'atto che il Comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale di una decisione ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 2894/94 del Consiglio, dipende principalmente dalla base giuridica sostanziale dell'atto giuridico dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la sicurezza alimentare. Pertanto la base giuridica sostanziale della proposta di decisione è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 114, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

---

<sup>2</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Poiché l'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche all'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE, è opportuno pubblicarlo, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>4</sup> ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato I che contiene disposizioni in materia di questioni veterinarie e fitosanitarie.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019<sup>5</sup>.
- (4) L'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Comitato misto SEE che figura nell'allegato della presente decisione,

---

<sup>3</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

<sup>4</sup> GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>5</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*